

LA RIFORMA DELLO SPORT

Gli adeguamenti statutari

Il lavoro sportivo

Fulginiti Roberto

Commercialista/Revisore legale

ALTA FORMAZIONE


Ranocchi



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONTABILI E REVISORI LEGALI

I soggetti che possono operare nello sport dilettantistico con la nuova riforma – la Forma giuridica

- Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) con o senza personalità giuridica
- Le Società Sportive Dilettantistiche a r.l. (SSD)
- Le Società Cooperative Sportive Dilettantistiche (SCSD)



**ISCRIZIONE NEL
RNASD**

- **Gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica**

(Associazioni Promozione Sociale (APS) , Organizzazioni di Volontariato (ODV) , Enti Generici del Terzo Settore , le Imprese Sociali, fondazioni)



DOPPIA ISCRIZIONE (RNASD) e (RUNTS)


art. 6 (Agli ETS iscritti in entrambi i registri si applicano le disposizioni del decreto limitatamente all'attività sportiva esercitata ...)

LA RIFORMA DELLO SPORT

SPORT NUOVA PROBLEMATICATA - Decreto legislativo 28/02/2021 n. 36

Oggetto sociale

Art. 7 «... **b)** l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ...»

Art. 9 «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ...»  **IN ATTESA**

RIFORMA DELLO SPORT

I NUOVI REQUISITI STATUTARI

I requisiti statutarî – Agenzia Entrate

- *Si è pronunciata sulle misure concernenti il necessario adeguamento statutario e la concessione dell'esenzione dall'imposta di registro*

Requisiti statutarî – art. 7 - L'OGGETTO SOCIALE

- **NUOVA DEFINIZIONE** .. *L'oggetto sociale deve **prevedere l'esercizio, in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*
- **VECCHIA DEFINIZIONE** ... *”l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio , l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive*

LA RIFORMA DELLO SPORT

I NUOVI REQUISITI STATUTARI

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

CLAUSOLE STATUTARIE OBBLIGATORIE

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali (deleghe, discriminazione, qualifica dei soci diritti alla partecipazione), fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

RIFORMA DELLO SPORT

REQUISITI STATUTARI – DEMOCRATICITA’

ALCUNE Violazioni degli obblighi statutari concernenti la democraticità del rapporto associativo secondo l’-

Agenzia delle Entrate

Il requisito di democraticità è violato se x esempio :

- **Mancano forme di comunicazione volte ad informare i soci delle convocazioni assembleari e delle delibere degli organi sociali;**
- Le quote associative sono differenziate attribuendo ai soci diritti e prerogative diverse, che non trovano giustificazione nella reale fruizione e godimento di beni e/o servizi
- **Il diritto di voto è differenziato prevedendo categorie di soci privilegiati**

RIFORMA DELLO SPORT

I NUOVI REQUISITI STATUTARI - NUOVA DEFINIZIONE

ASSENZA DEL FINE DI LUCRO art. 8

-Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

-Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

PER LA DISTRIBUZIONE INDIRETTA SI APPLICA ART 3 Dlgs 112/2017

- lavoratori subordinati o autonomi superiori del 40% di quelli previsti per i CCNL
- remunerazione strumenti finanziari con interessi superiori a 2 punti percentuali rispetto a quanto previsto per i dividendi ;
- Acquisto di beni a valore superiore a quello normale ;
- cessione di beni ai soci , associati , etc , a condizioni migliori di quelli di mercato salvo che non costituiscano oggetto dell'AIG .
- *Corresponsione di interessi su finanziamento superiori al 4% al tasso annuo di riferimento*

RIFORMA DELLO SPORT

I NUOVI REQUISITI STATUTARI

ASSENZA DEL FINE DI LUCRO

SSD/COOP dilettantistiche – NORMA CIVILISTICA ATTUABILE

L'art. 8 comma 3 prevede che gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di **società possono:**

- **Destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale , dedotte le perdite precedenti (inferiore al 50% degli utili di esercizio e nei limiti dell'indice ISTAT di inflazione annua);**
- **Distribuire utili ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;**
- **Rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.**
- **Percentuale aumentata al 80% per le ssd che gestiscono palestre , piscine ed impianti sportivi in qualità di proprietari , conduttori o concessionari**

I NUOVI REQUISITI STATUTARI

Requisiti statutari – art. 9 Decreto 36 –

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali (SPORTIVE) **a condizione che:**

- **Siano espressamente previste nello statuto;**
- **Abbiano carattere strumentale e secondario e rispetto alle attività esercitata in via stabile principale** (come nel terzo settore **art. 6 del C.T.S.** ricavi delle **Attività Diverse – considerate sempre** di natura commerciale – svolte dagli Enti del Terzo Settore non possono superare il **30% delle entrate complessive dell'ente** OPPURE **66% dei costi complessivi dell'ente**)
- **secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

NON RIENTRANO IN TALE CALCOLO

- sponsorizzazione e pubblicità, cessione dei diritti e indennità di formazione atleti, gestione impianti e strutture sportive

LA RIFORMA DELLO SPORT

I NUOVI REQUISITI STATUTARI

Requisiti statutari – art. 11 –

Incompatibilità

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

RIFORMA DELLO SPORT

I NUOVI REQUISITI STATUTARI

L'IMPORTANZA DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO STATUTARIO

- Art . 7 1-ter ...”Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo entro il 31 dicembre 2023”
30/06/2024!(ART. 16 c. 2-bis Decreto Anticipi)

Art. 7 1 – ter ...”La mancata conformità dello statuto ai criteri stabiliti rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso”

Requisiti statutari – art. 11 – **CLAUSOLE ART. 148 c. 8 TUIR**

“Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

RIFORMA DELLO SPORT

I NUOVI REQUISITI STATUTARI

Requisiti statutari – art. 11 – LE CLAUSOLE ART. 148 c. 8 TUIR

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) Intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.

I lavoratori sportivi nel dilettantismo

Fulginiti Roberto
Commercialista-Revisore legale

RIFORMA DELLO SPORT

La Riforma dello Sport

D.lgs 28/02/2021 N. 36 – attuazione art. 5 L. 86/2019 recante riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionisti , nonché di lavoro sportivo- in vigore dal 1/1/2022 con modific. dal **5/09/2023**

D.lgs 28/02/2021 N. 37– misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

-D.lgs 28/02/2021 N. 38 – misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi – **01/01/2023**

D.lgs 28/02/2021 N. 39 – Attuazione art. 8 L. 86/2019 **semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi – dal 31/08/2022**

D.lgs 28/02/2021 N. 40 – misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – **01/ 01 /2022**

RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORO SPORTIVO

D.lgs. 36/2021

- **Articolo 25 – Lavoratore Sportivo**
- **Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo**
- **Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici**
- **Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’era del Dilettantismo**
- **Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari**
- **Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti**
- **Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica**
- **Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi**
- **Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei Minori**
- **Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni**
- **Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi**
- **Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei Minori**
- **Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni**
- **Articolo 35 – Trattamento pensionistico**
- **Articolo 36 – Trattamento tributario**
- **Articolo 37- Rapporti di collaborazione cococo di carattere amministrativo gestionale**
- **Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo**
- **Articolo 39 – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport**
- **Art. 40 – promozione della parità di genere**
- **Art. 41 – riconoscimento del chinesiologo di base , del chinesiologo delle...**
- **Art. 42-assistenza nelle attività motorie**

IL LAVORO SPORTIVO

LA LEGGE 91/81 viene abrogata (si supera la distinzione tra il settore professionistico e dilettantistico- art.52)




Anche l'art. 67 co. 1 lett. m viene abrogato (compensi sportivi dilettantistici art. 52)



Con la riforma - unica definizione della figura del lavoratore sportivo (professionista e dilettante art. 25)



Ora esistono solo due tipologie di prestazioni nello sport



Il Lavoratore sportivo ← → Il Volontario Sportivo

IL LAVORO SPORTIVO (d.lgs 36 art.25)

Specificità del rapporto sportivo – la legge dà una definizione propria di lavoro sportivo, con il relativo inquadramento giuridico e fiscale;

- dal **1° luglio 2023 NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) (“ABROGATA”) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”;
- I compensi del mese di giugno e precedenti pagati dal 01/07/2023 in poi devono essere assoggettati alla nuova normativa (Regime di cassa);

IL LAVORO SPORTIVO (d.lgs 36 art.25)

art.25 - DEFINIZIONE DEL LAVORATORE SPORTIVO

E' lavoratore sportivo :

- l'atleta,
- l'allenatore,
- l'istruttore,
- il direttore tecnico,
- il direttore sportivo,
- il preparatore atletico
- il direttore di gara

... indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.**

IL LAVORO SPORTIVO (d.lgs 36)

art. 25 - IL LAVORATORE SPORTIVO

.... è anche lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN , DSA , tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

-Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

-Sono esclusi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le mansioni, individuate da FSN e DSA sono comunicate al Dipartimento dello Sport attraverso il CONI e CIP entro il 31 dicembre di ogni anno e verranno pubblicate in un apposito elenco permanente

MANSIONARIO

L'elenco tenuto e aggiornato dal Dip. per lo Sport della Presidenza del C.D.M.

IL LAVORO SPORTIVO (d.lgs 36 art.25)

art. 25 - IL LAVORATORE SPORTIVO

I soggetti che possono ricevere prestazioni di lavoro sportivo devono (caratteristica della specificità)

- Essere riconosciuti dall'ordinamento sportivo ed iscritti nel RAS, (asd/ssd/ets...)
- le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute Spa,
- **ogni altro soggetto tesserato.**

IL LAVORO SPORTIVO (d.lgs 36 art.25)

IL LAVORATORE SPORTIVO

- La prestazione per rientrare nel lavoro sportivo deve essere di carattere “infungibile”

Figure collegate con il mondo dello sport non potranno mai essere lavoratori sportivi poiché la medesima prestazione che essi svolgano nello sport potrebbe essere effettuata anche al di fuori di esso (es medici, manutentori, custodi, addetti alle pulizie, addetti agli impianti, etc)

RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORATORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Regola generale

Il rapporto di lavoro sportivo ricorrendone i presupposti **può costituire oggetto di:**

- lavoro subordinato;
- o lavoro autonomo anche nella forma del co.co.co sportivo (art. 409 co.1 , n. 3 cpc) ;
- o lavoro autonomo con modalità abituale (P. IVA)
- lavoro autonomo occasionale(3-bis correttivo)

RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORATORE SPORTIVO

Regola generale rapporto sportivo

(ART.28) RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Il lavoro dilettantistico sportivo **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente :

- 1) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;*
- 2) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva , anche paralimpici .*

RIFORMA DELLO SPORT-IL LAVORO SPORTIVO

LE COCOCO SPORTIVE –Presunzione legale

- Le collaborazioni sportive dilettantistiche godono della presunzione legale relativa fino alle 24 ore settimanali.
- Il rapporto di collaborazione sportiva potrà essere contestato solo attraverso dimostrazione della prova contraria (o del lavoratore tramite vertenza o degli organi ispettivi in sede di controllo)
- Un rapporto di collaborazione sportiva nella forma del cococo può anche essere superiore alle 24 ore settimanali ma si inverte onere della prova

ATTENZIONE CONTA L'EFFETTIVITA' DEL RAPPORTO

- NORMA DI FAVORE SANATORIA?! “Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadri, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”

RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORO SPORTIVO

IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO (art. 36 c. 6)

Per i compensi da lavoro sportivo nell'area dello sport dilettantistico qualunque sia il tipo di rapporto (cococo , partita iva , autonomo, lavoro subordinato sportivo ?? Si!! anche se la norma parla di compensi) godono di una soglia di esenzione fino a 15.000,00 euro;

- **per la parte eccedente** concorrono a formare il reddito per il percipiente;
- all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare al sodalizio un'autocertificazione che attesti l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

Ai fini IRAP i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro per singolo collaboratore, alla determinazione della base imponibile IRAP

RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORO SPORTIVO

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL COCOCO SPORTIVO

Trattamento pensionistico

- Per i lavoratori subordinati: Fondo Pensione Sportivi Professionisti c/o INPS (sia professionisti che dilettanti) che assume la denominazione di Fondo Pensione per i lavoratori Sportivi ;
- La gestione previdenziale di riferimento per il dilettantismo (Co.co.co, P. IVA ed Occasionali) è la Gestione Separata (L. 335/1995)
- Per lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie: Gest. Sep.25%
- Per lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: Gest. Sep.24%
- L'onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.)

OBBLIGHI DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO


- Fino a 5.000 euro: **esonero da contributi INPS**
 - da 5001 a 15.000: **si verseranno (solo) i contributi INPS gestione separata;**
 - Oltre i 15.000 euro **obbligo di versamento dei contributi inps e l'irpef, con le aliquote ordinarie e addizionali se dovute - obbligo cedolino paga;**
- Il percipiente deve anche autocertificare ai fini Inps i compensi percepiti ai fini del superamento soglie di esenzione**


RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORO SPORTIVO

Le agevolazioni sugli oneri contributivi del cococo sportivo dilettantistico

Fino al 31/12/2027 riduzione dei contributi previdenziali del 50% :

- **12,5%** + **contributi minori** (si applicano interamente) » 0,50 % malattia , 0,22% maternità, 1,31% Dis- Coll =14,53% per i soggetti non iscritti /senza alcuna copertura previdenziale ;
- **12%** **soggetti già iscritti** in presenza di altra contribuzione previdenziale (lavoro, pensione etc)  **NO contributi minori**

 **IMPORTANTE!! - la riduzione 50% non si applica per i lavoratori dipendenti** – per i lavoratori subordinati l’aliquota Inps sarà quella ordinaria IVS (33%) oltre contributi minori (malattia, maternità, Cuaf, Naspi, F.do garanzia tfr, Fis)

RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORATORE SPORTIVO

Il trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi autonomi – LE PARTITE IVA (53)

- Obbligo di iscrizione alla gestione separata art. 2 L.335/1995;
- **Fino alla soglia esente ai fini contributivi (5.000 €) non dovranno versare contributi INPS;**
- Al lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata Inps e non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria – aliquota contributiva 26,23% (25% + 1,23% minori);
- Se iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria – aliquota contributiva 24,00%- NO contributi minori ;
- Fino al 31/12/2027 contribuzione ai fini Ivs calcolata sul 50% (aliquota aggiuntiva 1,23% piena)
- Facoltà di addebitare il 4% del compenso a titolo di rivalsa Inps al committente;
- Il versamento dei contributi avviene alle scadenze fiscali previste per i lavoratori autonomi tramite mod. F24;
- **NESSUN ADEMPIMENTO SUL RASDN (unilav, uniemens etc)**

RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORO SPORTIVO

Art. 34. Il trattamento assicurativo degli sportivi dilettanti

- I lavoratori sportivi subordinati , i co.co. amministrativi gestionali art. 37, i lavori occasionali (c.d. PREST.O) sono sempre soggetti all'Inail.
- Per i lavoratori co.co.co. sportivi dilettanti il d.lgs 120/2023 ha modificato il previgente testo – dal 5/9/2023 ➡ no obblighi INAIL ➡ si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 L. 289/2002 (stipulata dalla FSN/EPS di riferimento effettuata con il tesseramento).

RIFORMA DELLO SPORT

IL LAVORO SPORTIVO

Art. 37 D. lgs. 36 - LE CO.CO.CO Amministrativo-gestionali -

L'art. 37 del decreto mantiene in vita la vecchia figura del co.co.co amministrativo gestionale

*«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale **resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile**»*

- Non sono riconosciute tra le figure di lavoro sportivo quindi ad esse non si applica la presunzione legale se la durata settimanale è < 24 ore;

RIFORMA DELLO SPORT

Le semplificazioni degli adempimenti per i co.co.co sportivi dilett.

- **Le comunicazioni preventive** ai centri per l'impiego (obbligatorie per qualsiasi importo anche inferiori ai 5.000 €) **sono effettuate attraverso il Registro dello Sport – Sezione Lavoro –Unilav** ➡ entro 30 gg mese successivo;
- **La tenuta del Libro Unico del Lavoro** può essere effettuata tramite il Registro dello Sport e adempiuto in un'unica soluzione ➡ **entro il 30/01 di ogni anno – x 2023 sospeso in attesa di decreto;**
- **La comunicazione mensile Uniemens** (di solito tramite Inps) dei dati retributivi e informativi può essere adempiuta **in via telematica tramite il Registro dello Sport** entro la fine del mese successivo ;
- **Buste paga** – nessun obbligo di redazione fino ad €. 15.000,00 (solo ricevuta) – nel caso di superamento del limite obbligo dell'elaborazione dei prospetti paga.
- **Per i contributi Inps sopra i 5.000,00** possibile utilizzare piattaforma per conteggio ed elaborazione F24 ➡ **a regime 16 del mese successivo;**
- **Il Ras prevede l'elaborazione delle CU** ma non la trasmissione ➡ **18/03/24**
- **Obbligo di farsi rilasciare autocertificazione ad ogni pagamento**

RIFORMA DELLO SPORT

LA SCADENZA DELLE CU 2024/anno 2023

Scadenze : consegna entro il 16.03.2024/invio 18.03.2024

Nel caso di CU solo redditi esenti o di Lavoro autonomo e per i quali non è possibile utilizzare la precompilata entro il 31/10/2024



Modalità di consegna al sostituto (Ris. 21.12.2006 n. 145/E)

Risoluzione 13 e 4/03/2024 → se non dichiarabili da precompilata scadenza al 31/10/2024 e Risposta Dip.to Sport a USACLI

Queste diapositive sono state create
per la sola attività
indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una
trattazione esaustiva
sull'argomento e non possono
altresì essere diffuse, riprodotte o
citate al di fuori di questo contesto

Grazie

Rag. Fulginiti Roberto
Commercialista/Revisore legale